



Sent. 6/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Laura DE RENTIIS, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30925 del registro di segreteria, proposto da **R. B.**,
nata a Omissis il Omissis (C.F. Omissis), residente in Omissis (Omissis), Via
Omissis n. Omissis, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale
depositata telematicamente unitamente al presente atto, dall'avvocato Roberta
Palotti (C.F. PLTRRT70S70I829D) del foro di Milano - telefax
02/700505811; pec: roberta.palotti@milano.pecavvocati.it -, con studio in Via
Donatello, n. 21, presso la quale è elettivamente domiciliata

CONTRO

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (cod. fisc.
80078750587; sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio
(in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Commissario straordinario
dell'I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024,
rep. 37875, racc. 7313, allegata in copia alla memoria di costituzione)
dall'avv. Giulio Peco (cod. fisc. PCEGLI68S08F704N; p.e.c.
avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e, anche disgiuntamente, dall'avv.
Roberto Maio (cod. fisc. MAIRRT72D13F158O; domiciliata alla p.e.c.

	avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e, con gli avvocati medesimi,	
	elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e	
	G. Savare', n. 1 nonché all'indirizzo di pec	
	avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it	
	FATTO E DIRITTO	
	La ricorrente, in data 4 luglio 2025, ha proposto ricorso chiedendo di	
	<i>«accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra B. R. alla rideterminazione del</i>	
	<i>trattamento previdenziale in godimento con valorizzazione del corso di laurea</i>	
	<i>(4 anni) riscattato; conseguentemente condannare Inps a riliquidare il</i>	
	<i>trattamento pensionistico, nonché a corrispondere gli arretrati di pensione a</i>	
	<i>far data dal 01.09.2019 e/o dalla diversa individuanda data, oltre gli interessi</i>	
	<i>e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con ogni provvedimento</i>	
	<i>conseguenziale».</i> Ha chiesto, altresì, la condanna alle <i>«spese, diritti ed onorari</i>	
	<i>di causa in favore dell'avvocato antistatario».</i>	
	Il ricorso è stato regolarmente notificato in data 9 luglio 2025.	
	L'INPS si è costituita in giudizio chiedendo di <i>«dichiarare la cessazione della</i>	
	<i>materia del contendere (con compensazione di spese e onorari di causa) o</i>	
	<i>respingere il ricorso (con vittoria di spese e onorari di causa), a seconda della</i>	
	<i>posizione che vorrà assumere parte ricorrente a fronte del provvedimento</i>	
	<i>dell'I.N.P.S.».</i>	
	Nell'odierna udienza del 20 gennaio 2026, il difensore del ricorrente non	
	contesta il merito del decreto di riliquidazione del trattamento pensionistico	
	adottato dall'INPS e, quindi, prende atto della cessazione della materia del	
	contendere. Tuttavia, il difensore della ricorrente insiste per la condanna alle	
	spese di lite con distrazione in suo favore.	
	2	

	Il difensore dell’INPS si riporta agli atti, insistendo per la compensazione delle	
	spese di lite.	
	Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, il Giudice, ai	
	sensi dell’art. 167 c.g.c., previa “esposizione delle ragioni di fatto”, ha dato	
	lettura del dispositivo della sentenza.	
	Questo Giudice prende atto che il contenzioso risulta venuto meno e che,	
	quindi, ci sono le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio per	
	intervenuta cessazione della materia del contendere.	
	Con riferimento alla liquidazione delle spese, il ricorrente insiste nella	
	condanna.	
	Questo Giudice osserva che risulta agli atti che l’INPS era stato più volte	
	(rispettivamente il 7 aprile 2023 e l’11 novembre 2024) sollecitato nel	
	procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico (doc. nn. 4 e 5	
	allegati al ricorso). Nonostante ciò, l’INPS si è adeguato solo in questa fase	
	contenziosa e non ha addotto ragioni che possano giustificare il ritardo	
	nell’adempimento della richiesta. Ne consegue che l’INPS deve essere	
	condannata alla refusione delle spese del presente giudizio.	
	Spese liquidate come in dispositivo. Nella quantificazione delle spese di lite	
	si tiene conto del comportamento collaborativo tenuto dall’INPS che,	
	comunque, ha proceduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico non	
	solo inserendo nel ricalcolo il riscatto degli anni di laurea (come richiesto dalla	
	ricorrente) ma anche, seppur non espressamente richiesto dalla medesima	
	ricorrente, adeguandolo al rinnovo del CCNL.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in	
	3	

